



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione denominata "Festa con Noi" in località Marghera Venezia dal giorno 01/09/2022 fino al giorno 06/09/2022

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.10 del 03/02/2022 denominata Palinsesto "Le Città in Festa 2022. Iniziative di valorizzazione e di promozione all'interno del territorio comunale" è stato approvato l'elenco delle iniziative socio-culturali programmate sul territorio comunale a cui l'Amministrazione intende dare supporto;
- con la deliberazione sopra citata è stata approvata l'iniziativa "Festa con Noi" che si svolgerà a Marghera - Venezia;
- l'Associazione "Centro Giovanile San Pio X " ha comunicato che dal periodo del 01/09/2022 al 06/09/2022 si svolgerà la sagra della parrocchia di San Pio X "Festa con Noi" che si terrà a Marghera in via Nicolodi;

Considerato che:

- Settore, Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni – Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi ha rilasciato l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- nel giorno 06/09/2022 serata di chiusura della manifestazione si terrà uno spettacolo pirotecnico dalle ore 22.00;
- ai fini dello svolgimento della manifestazione si rende necessario inibire la sosta sugli stalli interessati dalla manifestazione con un preavviso di almeno 48 ore prima;

Ravvisata:

- la necessità di garantire le condizioni di sicurezza durante lo svolgimento dello spettacolo, con conseguente esigenza di interdire temporaneamente la circolazione dei veicoli in via Nicolodi, dalle ore 22:00 del giorno 06/09/2022 fino a cessata esecuzione dello spettacolo pirotecnico ;
- la necessità di inibire la sosta sugli stalli interessati dalla manifestazione;

Riconosciuto che saranno garantite le condizioni di fruibilità dell'area in oggetto salvaguardando la sicurezza dei pedoni e il regolare svolgimento della manifestazione;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. lgs del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Lucia Giordani
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



- l'artt. 5, 6 e 7, 43 del Decreto Legislativo n°285 del del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada";
- il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. **Regolamentare la circolazione in via Nicolodi, secondo le seguenti disposizioni :**

- 1.1 istituire il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul tratto di via Nicolodi a Marghera compreso tra il vicolo d'accesso ai civici 3 e 5 e il civico 17 dalle ore 18:30 alle ore 24:00 dal giorno 01/09/2022 e fino al giorno 06/09/2022, eccetto i veicoli degli operatori partecipanti alla manifestazione;
- 1.2 è fatto obbligo garantire il transito dei mezzi di pronto intervento e di soccorso in qualsiasi momento;
- 1.3 l'istituzione del divieto di transito, con esclusione degli operatori addetti alla manifestazione suddetta, lungo via Nicolodi, sulle vie afferenti e all'intersezione con la rotonda di via Beccaria, dalle ore 22:00 del 06/09/2022 fino cessata esecuzione dello spettacolo pirotecnico. A tal fine presegnalare la strada chiusa.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 01/09/2022 fino al giorno 06/09/2022.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi i necessari rilasci di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della segnaletica a cura degli organizzatori della manifestazione.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Lucia Giordani
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 29 agosto 2022

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo
(*) *atto firmato digitalmente*

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.